



Sent. n. 575/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere
Dott. Francesco Maffei	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **79263**
del Registro di Segreteria, instaurato a istanza
della Procura Regionale presso questa Sezione
giurisdizionale nei confronti di:

- XXXXXXXX (XXXXXX), nato a XXXXXX (XX) il XXXX,
residente in XXXX, a Viale XXXX n. X, contumace;

- XXXXXXXXX (c.f.: XXXXXXXXXXXX), nato a XXXX, il
XXXXXXXXXX, e ivi residente, in Via XXXXXXXXXXXX nr.
XX, rappresentato e difeso, giusta procura agli
atti, dall'Avv. Luca Maria
Petrone (lucamariapetrone@ordineavvocatiroma.org) e
dall'Avv. Nicola Capozzoli

(nicolacapozzoli@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Luca Maria Petrone sito in Roma, Piazza Paganica 13;
- XXXXXXXXX (c.f.: XXXXXXXXXXXXX), nato a XXXX, il
XXXXXX, e ivi residente, in Viale XXXXX nr. XX,
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti,
dall'Avv. Luca Maria
Petrone(lucamariapetrone@ordineavvocatiroma.org) e
dall'Avv. Nicola Capozzoli
(nicolacapozzoli@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Luca Maria Petrone sito in Roma, Piazza Paganica 13;
- XXXXXXXXXXXX (c.f.: XXXXXXXXXXXX), nato a Roma, il
XXXXXXX, e ivi residente, in Via XXXXXXXXXXX nr. XXX
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti,
dall'Avv. Luca Maria
Petrone(lucamariapetrone@ordineavvocatiroma.org) e
dall'Avv. Nicola Capozzoli
(nicolacapozzoli@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Luca Maria Petrone sito in Roma, Piazza Paganica 13;
- XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), nato a
XXXXXX, il XXXXXXXX, residente ad XXXXX (RM), alla
via XXXXXXXXXXXX n. XX, rappresentato e difeso,
giusta procura agli atti, dall'Avv. Vito Alberto

Calabrese (vitocalabrese@ordineavvocatiroma.org),
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito
in Roma, alla Via Monte Zebio n. 19;

- CXXXXXXXXXXXXX (c.f.: XXXXXXXXXXXXXXXX),
nata a XXXXXX, il XXXXXXXX, e ivi residente, alla via
XXXXXXXXXX nr. XXXX, rappresentata e difesa, giusta
procura agli atti, dall'Avv. Claudio Oliva
(claudiooliva@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo sito in Roma, corso Trieste n. 19;

- XXXXXXXXXXXX (c.f.: XXXXXXXXXXXXXXXX),
nato a XXXXX, il XXXXXXXX, e ivi residente, in via
XXXXXXXXXXXX nr. XXXX, rappresentato e difeso, giusta
procura agli atti, dall'Avv. Claudio Oliva
(claudiooliva@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo sito in Roma, corso Trieste n. 19;

- XXXXXXXXXXXX (c.f.: XXXXXXXXXXXX), nato a
XXXXX, il XXXXXXXX, e ivi residente, alla via
XXXXXXXXXXXX nr. XXX, rappresentato e difeso, giusta
procura agli atti, dall'Avv. Claudio Oliva
(claudiooliva@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo sito in Roma, corso Trieste n. 19;

con l'intervento della Regione Lazio, in persona del

Presidente e legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri,
(alessandrosteri@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliata presso il medesimo, negli
Uffici dell'Avvocatura Regionale, siti in Roma, alla
Via Marcantonio Colonna n. 27.

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 14 maggio 2024, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Daniela Martinelli, il relatore Cons. Francesco
Maffei, il S. P. G. Emanuela Rotolo, gli Avv.ti Luca
Maria Petrone e Alessandra Maccariello, per i
convenuti XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, l'Avv. Vito Alberto
Calabrese, per il convenuto XXXXXXXXXXX, l'Avv.
Claudio Oliva per i convenuti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e l'Avv. Alessandro Steri,
per l'interveniente Regione Lazio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 01.06.2022,
la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli
odierni convenuti per sentirli condannare al
pagamento di € 758.629,25, oltre accessori, per
l'indebita percezione di finanziamenti pubblici della
Regione Lazio e della Commissione Europea, erogati

La vicenda trae origine da un'annotazione della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma - Sezione Frodi Comunitarie del 19.07.2018 trasmessa alla Procura regionale, all'esito di complesse indagini di polizia giudiziaria, delegate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento penale, avviato a seguito di una segnalazione del 02.08.2013 della competente Direzione generale della Regione Lazio nell'ambito dei controlli di I° livello effettuati sul progetto in questione.

Alla luce degli elementi emersi nel corso

dell'istruttoria, la Procura regionale, in data 21.12.2021, depositava un ricorso per sequestro conservativo *ante causam* e contestuale invito a depositare deduzioni, autorizzato con decreto del Presidente di questa Sezione del 05.01.2022 e parzialmente confermato con l'ordinanza n. 93 del 04.07.2022; ordinanza integralmente confermata in sede di reclamo con il provvedimento n. 124 del 08.06.2022.

Nell'atto di citazione, al quale può farsi rinvio per brevità, viene descritto l'articolato sistema attraverso il quale venivano percepiti indebitamente i contributi da parte delle suddette imprese riconducibili tutte, secondo la prospettazione attorea, ad xxxxxxxx e ai suoi familiari o a soggetti ad essi strettamente legati in quanto gestori, anche di fatto, delle imprese coinvolte o per averne detenuto partecipazioni.

L'importo complessivo del danno contestato, pari a € 758.629,25, è stato addebitato, a titolo di dolo, nei confronti di:

- xxxxxxxx, che risulterebbe essere il *dominus* dell'intera organizzazione imprenditoriale coinvolta nella vicenda criminale, amministratore di diritto della xxxxxxxxx e amministratore di fatto

delle altre società coinvolte;

- i fratelli xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità amministratori di fatto delle imprese che avrebbero percepito indebitamente i contributi in questione;

- xxxxxxxxxx, amministratore di diritto della xxxxxxxxxxxx srl, che avrebbe sottoscritto personalmente le istanze finalizzate alla concessione dei contributi, attestando falsamente la sussistenza dei relativi presupposti;

- xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di eredi di xxxxxxxxxxxx, consulente del lavoro e braccio esecutivo della famiglia xxxxxx che, oltre a concorrere con i convenuti nell'attività criminosa in argomento avrebbe personalmente percepito indebiti finanziamenti per € 45.479,62.

Oltre ai suddetti convenuti, nell'atto di citazione si fa riferimento anche al contributo che avrebbe svolto nella vicenda xxxxxxxx, deceduto in data xxxxxx, rappresentante legale e firmatario delle domande di concessione del bonus per l'assunzione e delle correlate domande di contributo per il tutoraggio, strumentali all'indebito ottenimento delle agevolazioni pubbliche per le

società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ma che non risulta aver conseguito un illecito arricchimento derivante dalla percezione indebita dei contributi e, pertanto, la Procura non ha proceduto nei confronti dei suoi eredi.

In particolare, l'importo del danno può essere così suddiviso, in base alle singole Società destinatarie degli indebiti contributi:

- € 137.400,07, indebitamente erogati alla xxxxxxxx;
- € 168.919,47, indebitamente erogati a xxxxxxxx;
- € 148.150,35, indebitamente erogati xxxxxxxxxxxx;
- € 107,725,10, indebitamente erogati a xxxxxxxx;
- € 149.176,53, indebitamente erogati a xxxxxxxxxxxx (poi xxxxxx).

Ai suddetti importi, va aggiunta la somma di € 45.479,62, addebitata agli eredi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diretto beneficiario delle agevolazioni in questione.

Con atto di intervento adesivo depositato in data 24.10.2022, si è costituita in giudizio la Regione Lazio chiedendo l'accoglimento delle ragioni della Procura contabile.

Con memoria depositata in data 03.11.2022 si sono costituiti in giudizio, in qualità di eredi di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quest'ultima in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di xxxxxxxxxxxx.

La Difesa eccepisce, innanzitutto, la prescrizione dell'azione erariale rilevando che la prima segnalazione della vicenda risale al 2013, alla quale è seguita una comunicazione di notizia di reato del giugno 2015, contenente già una dettagliata esposizione dei fatti; contesta, pertanto, l'individuazione del termine *a quo* nell'annotazione della Guardia di Finanza del luglio 2018.

Nel merito, viene rilevata la grave lacuna probatoria in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, con riferimento, in particolare al nesso causale e all'elemento soggettivo.

Gli eredi, inoltre, eccepiscono la limitazione della responsabilità all'asserito illecito arricchimento conseguito dal *de cuius* pari alla somma di € 45.479,62 rappresentando, infine, che aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Con memoria depositata in data 04.11.2022, si sono costituiti in giudizio i fratelli xxxxxxxxxxxx che hanno eccepito, preliminarmente, la prescrizione dell'azione erariale.

A questo riguardo, viene osservato che lo stesso procedimento di erogazione dei contributi pubblici prevede appositamente una fase di monitoraggio e di rendicontazione nell'ambito della quale, già dal 2013, sarebbero state rilevate le irregolarità contestate.

Sotto questo profilo, viene anche prospettata una violazione dell'art. 52 c.g.c. da parte della Sezione di controllo Affari comunitari di questa Corte e della Presidenza del Consiglio dei ministri che, sin dal 2015, sarebbero stati già a conoscenza delle irregolarità segnalate dalla Regione Lazio.

In secondo luogo, è stata eccepita l'inconfigurabilità di un rapporto di servizio tra convenuti e la Regione Lazio e, quindi, il difetto di giurisdizione di questa Corte e la mancanza della prova della sussistenza, in capo ai convenuti, dei requisiti necessari a qualificarli come amministratori di fatto delle società coinvolte e della prova del contributo causale che gli stessi avrebbero apportato la produzione del danno contestato.

La Difesa chiede, inoltre, l'assunzione di prova testimoniale e l'esibizione di ulteriore documentazione da parte della Regione Lazio.

esposte nelle precedenti memorie; i convenuti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si sono riportati agli atti e
ai documenti già in atti.

Con memoria depositata in data 24.04.2024, si è
invece costituito in giudizio, per la prima volta, il
convenuto xxxxxxxxxxxx che, in via preliminare, ha
eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art.

87 c.g.c. per la non corrispondenza tra invito a
dedurre e atto di citazione che avrebbe fatto
riferimento ad elementi nuovi e non indicherebbe gli
elementi essenziali inerenti alla posizione del
xxxxxxx; eccepisce la prescrizione dell'azione
erariale; nel merito, rileva l'insussistenza degli
elementi fondanti una sua responsabilità
amministrativa.

In data 10.05.2024, è stato depositato l'atto di
intervento adesivo della Regione Lazio.

All'udienza odierna, il P.M. respinge le eccezioni
sollevate dalle Difese; in particolare, con
riferimento all'eccezione di prescrizione, l'Organo
requirente ribadisce che solo con la segnalazione
della Guardia di Finanza del luglio 2018 è stato
possibile conoscere gli aspetti decisivi ai fini
dell'individuazione dei presunti responsabili e delle
relative condotte e per fare emergere il meccanismo

truffaldino elaborato dai convenuti in giudizio: cioè la serie di artifici che ha consentito di incassare indebitamente i contributi pubblici finalizzati alla promozione delle politiche del lavoro, attraverso false assunzioni di tirocinanti, da parte delle società coinvolte, alle quali seguiva il loro successivo licenziamento per essere, poi, assunti nella altre società sempre riconducibili alla famiglia xxxxx.

Nel merito, il P.M. osserva che nessuno ha contestato che l'irregolarità degli apparenti tirocini, ribadisce il ruolo svolto da xxxxxx di *dominus* dell'intera operazione e il ruolo determinante assunto dal consulente xxxxxxxxxxxx, diretto destinatario di una parte dei contributi, che legittima l'azione nei confronti degli eredi.

In merito alla posizione dei fratelli xxxxx, il P.M. evidenzia i molteplici ruoli che gli stessi avrebbero rivestito nelle società idonei a qualificarli come "amministratori di fatto" delle stesse rilevando, anche, la considerevole posizione debitoria risultante dalle cartelle esattoriali; per il xxxxxxxx, fa presente che lo stesso ha sottoscritto materialmente le istanze di erogazione dei contributi; per il resto, si riporta, a quanto

rappresentato nell'atto di citazione.

L'Avv. Petrone, per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ribadisce la mancanza di prova di condotte gestorie che possano consentire di considerare i convenuti come amministratori di fatto delle società e contesta i comportamenti sintomatici adottati, a questo riguardo, dalla Procura rilevando, nel contempo, che nessuno dei convenuti è stato rinviato a giudizio a seguito delle indagini penali; ribadisce, quindi, l'inconfigurabilità di un rapporto di servizio con la Regione e l'assoluta estraneità dei convenuti alla fattispecie loro imputata, concludendo per il rigetto della domanda.

L'Avv. Calabrese, per xxxxxxxxx, riportandosi alla memoria, richiama il verbale dell'audizione del convenuto, svoltasi nella fase preliminare, evidenziando l'assoluta buona fede dello stesso e la sua estraneità ai fatti contestati, concludendo per l'assoluzione.

L'Avv. Oliva, per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ribadisce l'eccezione di prescrizione evidenziando che la funzione di consulente del lavoro, svolta da xxxxxxxxxxxxxxxxx, non implicherebbe un automatico riconoscimento di responsabilità erariale in assenza di prove sulla

sussistenza di tutti gli elementi che la caratterizzano riportandosi, per il resto, alla memoria.

L'Avv. Steri, per l'interveniente Regione Lazio, insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte dalla Procura.

Il convenuto XXXXXXXX non risulta costituito, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di XXXXXXXX, deceduto nel corso del giudizio.

2. Sempre preliminarmente, va dichiarata la contumacia di xxxxxxxx, non costituitosi in giudizio nonostante le ritualità della notificazione dell'atto di riassunzione.

3. Va, poi, esaminata l'eccezione di nullità sollevata dalla Difesa di xxxxxxxx.

L'eccezione non è fondata e va respinta.

Disparte la genericità con la quale l'eccezione è stata formulata, il Collegio non ravvisa una difformità tra gli elementi contenuti nell'invito a

dedurre e quelli indicati nell'atto di citazione *"tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni"*, come richiede l'art. 87 c.g.c.

Infatti, l'indirizzo giurisprudenziale, formatosi in merito a questo profilo di nullità dell'atto di citazione, è pacifico nel ritenere che tra invito a dedurre e atto di citazione è sufficiente che vi sia un grado di correlazione tale da assicurare la sostanziale omogeneità del nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi*, caratterizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata, considerato che *"tra invito a dedurre e atto di citazione è anzi fisiologico che sussista difformità di fatti, valutazioni e richieste - anche tenuto conto delle deduzioni e delle audizioni rese dai soggetti invitati a dedurre"* - essendo sufficiente che la domanda giudiziale corrisponda a quella ipotizzata nell'*"invito a dedurre"* (cfr. ex multis, I App., n. 54/2020).

4. Preliminarmente, il Collegio deve vagliare, inoltre, l'eccezione di prescrizione formulata dalle Difese di tutti i convenuti, che hanno individuato il *dies a quo* del termine prescrizionale in un momento antecedente all'annotazione della Guardia di Finanza

del luglio 2018, e più precisamente nella segnalazione del 02.08.2013 della competente Direzione generale della Regione Lazio alla Procura della Repubblica di Roma, effettuata nell'ambito dei controlli di 1° livello sui finanziamenti in argomento, o nella notizia di reato del 04.05.2015 della Guardia di Finanza: infatti, già dal 2013, l'Amministrazione regionale avrebbe avuto contezza dei fatti dannosi contestati in questa sede che avrebbero formato oggetto anche della successiva notizia di reato del 2015.

4.1. Ad avviso del Collegio l'eccezione non merita accoglimento.

Si osserva, infatti, che nella fattispecie di cui è causa si versa in un'ipotesi di occultamento doloso del danno che implica, ai fini della produzione del danno, un *quid pluris*, richiedendo una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno già cagionato o ancora *in fieri* ed altresì idonea ad ingenerare una situazione di obiettiva preclusione, da parte del creditore, della possibilità di fare valere il diritto di credito (cfr. Corte conti App. Sez. III n. 16 del 2020), giustificando così lo slittamento del decorso del termine prescrizionale

dalla data di conoscibilità a quella dell'effettivo disvelamento del fatto dannoso e delle sue conseguenze.

Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che la mera consapevolezza da parte dell'Amministrazione della sussistenza potenziale di un danno, come potrebbe essere testimoniata dalla segnalazione del 20013, non è sufficiente a dare avvio alla prescrizione: solo gli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, infatti, hanno consentito di accertare la natura illecita delle condotte, la gravità delle stesse, le dimensioni delle conseguenze pregiudizievoli e la rilevazione di concreti elementi per l'individuazione dei soggetti responsabili (cfr. Sez. Lazio, n. 33/2022).

A questo proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza penale, come nel caso di specie, riconduce la scoperta del fatto dannoso al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale o all'eventuale atto anteriore dal quale emergano con evidenza e chiarezza le condotte illecite e i danni inflitti al pubblico erario, nella loro concreta qualificazione giuridica (*ex multis*, I

App., n. 244/2017), atteso anche il carattere di riservatezza che connota la fase d'indagine.

4.2. Per questi motivi, ad avviso del Collegio, risulta irrilevante, ai fini dell'individuazione dell'*exordium* della prescrizione, la nota della Regione Lazio dell'agosto 2013, priva di quegli elementi sufficienti a fornire quel grado di completezza necessari a consentire l'avvio di un'istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa (dove, tra l'altro, manca ogni riferimento alla società xxxxx, risultata poi coinvolta nella fattispecie in esame).

Le stesse argomentazioni possono essere svolte con riferimento alla notizia di reato del giugno 2015. Infatti, come precisato dalla stessa Guardia di Finanza, nella predetta annotazione del 2018, *"le indagini, prima circoscritte alla legittimità dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Lazio, hanno successivamente assunto una connotazione più ampia e complessa, in ordine alla diversificazione dei reati commessi, al numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, nonché alla pericolosità sociale di xxxxxx, indagato principale"*.

Infatti, l'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, si è rilevata complessa come dimostrato,

del resto, dalla copiosa documentazione agli atti d'ufficio e dall'articolato sistema di frode che viene delineato.

Sul punto si richiamano le argomentazioni già svolte da questa Sezione su una fattispecie analoga (Sez. Lazio, n. 220/2019, confermata da III App., n. 72/2021), che permettono di affermare che la *notitia damni* ha assunto una sua completa fisionomia soltanto con l'acquisizione dell'annotazione della Guardia di Finanza del 2018 in quanto, solo in questo momento, si è avuta contezza del danno nel suo esatto ammontare e dei soggetti coinvolti.

D'altra parte, nella stessa segnalazione della Guardia di Finanza del 2015 si rappresenta che *"le irregolarità evidenziate nella presente annotazione con riferimento alle agevolazioni finanziarie di cui all'Azione 1812 "LaziOntheJob", circoscritte a quelle riguardanti le società riconducibili al gruppo dei xxxxx, non esauriscono il complesso di quelle evidenziate dalla Regione Lazio in sede di controllo di primo livello e sulle quali si riferirà in una seconda fase delle indagini"*.

5. In merito all'omessa segnalazione, denunciata da alcune Difese, alla Procura regionale da parte della Sezione di controllo Affari comunitari di questa

Corte e della Presidenza del Consiglio dei ministri che, sin dal 2015, sarebbero già stati a conoscenza delle irregolarità segnalate dalla Regione Lazio, si osserva quanto segue.

La nota del 15.03.2015 del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata alla Regione Lazio e, per conoscenza, alla Sezione di controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali di questa Corte, attivata proprio su segnalazione della Sezione di controllo, invita la Regione Lazio a valutare se fare una segnalazione di irregolarità alla banca dati dell'IMS dell'OLAF.

Questo confermerebbe che, in base agli elementi allora noti, non si era in grado ancora di comprendere se si trattasse di una mera "irregolarità" o di una "sospetta frode"; manca, inoltre, ogni riferimento alle specifiche fattispecie oggetto del presente giudizio.

Occorre, infine, rilevare che, nell'ambito del medesimo progetto "LaziOnThaJob" - Azione 1917, sono state individuate molte altre frodi, alcune delle quali hanno dato luogo ad altri giudizi incardinati presso questa Sezione.

6. Passando al merito, vanno esaminate la posizioni

dei singoli convenuti.

6.1. Con riferimento alla posizione di XXXXXXXX, il Collegio ritiene che chiari ed evidenti elementi di colpevolezza a suo carico emergano dalla copiosa documentazione istruttoria dalla quale risulta che le società percettrici dei contributi della Regione Lazio siano tutte riconducibili al gruppo imprenditoriale facente capo al convenuto in questione, sia in qualità di amministratore di diritto della xxxxxxxxxxxxxxxx, sia come amministratore di fatto delle altre società coinvolte nel sistema di frode patrimoniale oggetto del presente giudizio.

6.2. In merito alla configurabilità di una diretta responsabilità di XXXXXXXX anche per le altre società nelle quali non rivestiva un ruolo formale, occorre brevemente soffermarsi sulla figura dell' "amministratore di fatto" nelle società di capitali.

A questo proposito, giova richiamare l'art. 2639 c.c., che, al primo comma, prevede che *"per i reati previsti dal presente titolo, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente*

qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione".

Il Codice civile, dunque, qualifica "amministratore di fatto" chi esercita i poteri propri dell'amministratore di diritto in modo "continuativo e significativo".

La Corte di cassazione, sia in sede civile che in sede penale, è intervenuta con numerose pronunce a chiarire i presupposti per la individuazione dell'"amministrare di fatto" richiedendone "l'accertamento dell'inserimento nella gestione dell'impresa", desumibile, ad esempio, "dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società" (cfr Sez. 1^a n. 28819-18; n. 6719-08; n. 9795-99) e richiedendo che queste funzioni gestorie abbiano carattere di sistematicità e completezza, a prescindere dalla qualificazione formale del soggetto che le esercita (cfr. Cass., n. 4045/2016 e n. 21567/2017).

Orbene, questi requisiti sono tutti chiaramente evidenziabili dalle risultanze istruttorie che permettono di considerare sussistenti, in capo al convenuto XXXXXXXX, quei requisiti di continuità e sistematicità dell'ingerenza nell'amministrazione

della società, richiesti dalle norme del Codice civile e considerati tipici dalla giurisprudenza per l'individuazione della figura del c.d. "amministratore di fatto".

A questo fine, si richiamano gli esiti delle indagini penali e la documentazione sequestrata in sede penale (prospetti riepilogativi di incassi di locali collegati alle società coinvolte, fitta corrispondenza con fornitori di merci e con gli amministratori delle stesse), oltre che le risultanze dell'annotazione della Guardia di Finanza, dalla quale più chiaramente si delinea chiaramente il ruolo di XXXXXXXX come *dominus* dell'intera vicenda che, con la collaborazione del consulente del lavoro, XXXXXXXX e del commercialista xxxxxxxx, ha deliberatamente approntato questo sistema fraudolento volto percepire indebitamente i finanziamenti di cui al programma di politica attiva del lavoro denominato "LaziOntheJob".

L'apporto causale alla produzione del danno da parte del xxxxx e del xxxxxx verrà poi considerato in sede di determinazione della quota di danno imputabile ad XXXXXXXX.

6.3. Del pari, va riconosciuta la responsabilità del convenuto XXXXXXXX, amministratore di

inserito.

6.4. Una valutazione a parte deve essere svolta con riferimento alla posizione dei fratelli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, convenuti in qualità di amministratori di fatto delle società coinvolte nella frode in esame.

In base alle considerazioni sopra esposte sui requisiti minimi richiesti dalle norme e dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità della figura dell'amministratore di fatto di una società di capitali, il Collegio non ravvisa, nella prospettazione attorea, gli elementi che permetterebbero di qualificare i fratelli xxxxxx come amministratori di fatto delle suddette società. Ad avviso del Collegio, infatti, non sarebbe stata fornita la prova dell'esistenza di un rapporto gestorio di fatto nella gestione delle società e dei fondi pubblici.

Gli elementi indiziari forniti dalla Procura (articoli di giornali, la circostanza che risultavano tirocinanti delle società coinvolte, l'elevata retribuzione ad essi corrisposta) risultano privi di quei caratteri di sistematicità e continuità che consentirebbero di accertare l'inserimento nella gestione dell'impresa con funzioni gestorie, svolte,

appunto in via di fatto, che non si esauriscano nel compimento di atti di natura eterogena ed occasionale, essendo la sistematicità sintomatica dell'assunzione delle funzioni di amministratore di fatto (cfr. Cass. 4045/2016 e n. 21567/2017 cit.; Cass., n. 4045/2016; Cass. pen., n. 547/2016).

Pertanto, il Collegio ritiene che nei confronti di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXX non possa configurarsi un'ipotesi di responsabilità amministrativa nei termini delineati nell'atto di citazione.

6.5. Con riferimento alla posizione degli eredi del consulente del lavoro XXXXXXXX, va osservato che dalla descrizione dei fatti, come riportati nell'annotazione della Guardia di Finanza e nell'atto di citazione, emerge, in maniera evidente, la centralità, nella vicenda in esame, della figura del xxxxxx che svolgeva il ruolo di braccio esecutivo della famiglia XXXXXXXX; lo stesso compare come soggetto che effettua tutte le comunicazioni obbligatorie di assunzione, di variazione e di cessazione dei rapporti di lavoro, sia come diretto beneficiario delle agevolazioni per sei tirocinanti assunti e licenziati (alcuni dei quali transitati, poi, in altre società riconducibili alla famiglia XXXXXXXX), per

un importo di € 45.479,62, come risulta ampiamente comprovato dalla documentazione in atti.

Ed è proprio di questo ingiusto profitto che sono chiamati a rispondere gli eredi in virtù della regola posta dall'art. 1, comma 1, ultima parte della legge n. 20/1994 che dispone la trasmissibilità agli eredi del debito pecuniario derivante da responsabilità amministrativa del colpevole deceduto *"nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi"*.

6.5.1. Pertanto, il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare, l'indebito arricchimento degli eredi chiamati in riassunzione.

Prima di ogni altra considerazione occorre osservare che la disciplina recata dall'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, subordinando la trasmissibilità del debito agli eredi alla duplice condizione dell'illecito arricchimento del responsabile dante causa e al conseguente indebito arricchimento degli eredi, costituisce una deroga alla regola di diritto comune che consente al creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'erede del responsabile senza limitazioni di sorta.

Da qui la necessità di una sua applicazione rigorosa nel rispetto dei principi di parità delle parti (art. 4 c.g.c.), ciascuna delle quali deve essere posta nelle condizioni di assolvere l'onere probatorio, senza essere esposta ad una *probatio diabolica*.

La Procura ha fondato l'accoglimento della domanda sull'esistenza su una sorta di una presunzione *iuris tantum* dell'incremento dell'asse ereditario.

La giurisprudenza contabile maggioritaria ha ritenuto che la prova dell'arricchimento indebito degli eredi, conseguente all'illecito arricchimento del dante causa, possa essere fornita mediante il ricorso ad una presunzione semplice, come tale, quindi, superabile in via d'eccezione dai chiamati in causa (cfr. III App., n. 403/2023)

Il Collegio ritiene di condividere tale orientamento, in quanto coerente con i principi generali che nel processo contabile governano, in modo non dissimile dal codice di rito, la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti e i poteri decisorio del giudice.

6.5.II. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie - in cui non sussistono dubbi sull'illecito arricchimento del sig. xxxxxxxx xxxxxxxx, alla luce delle condivisibili considerazioni

Va osservato, tuttavia, che gli eredi convenuti in giudizio, hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che, quindi, sono chiamati a rispondere limitatamente ai beni elencati nell'inventario posto che, in questo caso, ai sensi dell'art. 490, comma 1, n. 2, c.c., la responsabilità patrimoniale è contenuta nei limiti del valore dei beni ereditari e della quota ereditaria.

[illegible]

30

), XXXXXXXX che ha direttamente richiesto i contributi per xxxxxxxxxxxxxxxx, e XXXXXXXX, in qualità di consulente del lavoro, di tutte le società chiamate in causa, ma i cui eredi sono chiamati a rispondere soltanto degli indebiti contributi personalmente percepiti dal *de cuius* per € 45.479,62. Questi soggetti, infatti, dichiarando la sussistenza di falsi presupposti per l'ottenimento dei contributi, si sono direttamente ingeriti nel Programma pubblico attraverso la presentazione di istanze, contenenti dati falsi, finalizzate all'ottenimento indebito di bonus ai quali non avrebbero avuto diritto.

8. Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene di rideterminarne l'importo in considerazione dell'apporto causale arrecato anche da parte del xxxxxx, come consulente del lavoro, e di xxxxxxxxxxx, in qualità di rappresentante legale di alcune società e di richiedente i contributi, entrambi deceduti.

Pertanto, la posta di danno riferita all'xxxxxxxxxxxxx (€ 137.400,07) va ripartita a metà tra XXXXXXXX(€ 68.700,35), in qualità di amministratore di diritto della società, e XXXXXXXX, in

qualità di complice; per quanto riguarda, invece, le

poste di danno riferite alle società xxxxxxxxx (€ 168.919,47), xxxxxxxxxxxx (€ 148.150,35), xxxxxx (€ 107.725,10), va ripartita per un terzo ad XXXXXXXX(€ 141.598,28), come amministratore di fatto delle stesse, un terzo a xxxxxxxxxxxxxx, come amministratore e richiedente i contributi, e un terzo a XXXXXXXX, come consulente di tutte le società e partecipe del sistema fraudolento.

La posta di danno riferita alla Società xxxxxxxxxxxxxx (€ 149.176,53), va ripartita per un terzo a XXXXXXXX(€ 49.725,51), in qualità di amministratore di fatto, un terzo a xxxxxxxxxxxxxx (€ 49.725,51), in qualità di amministratore di diritto e diretto richiedente, e un terzo a xxxxxxxxxxxxxx, per i motivi già esposti.

9. In conclusione, i convenuti XXXXXXXX e xxxxxxxxx sono condannati, in solido, al risarcimento in favore della Regione Lazio e dell'Unione Europea della somma di € 309.749,65 (€ 68.700,35 + € 141.598,28 + 49.725,51 + 49.725,51), oltre rivalutazione monetaria a far data dai singoli atti di appropriazione, nonché agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Nei rapporti interni fra i due convenuti xxxxxxxxxxxxxx risponde nei limiti della somma di €

49.725,51.

I convenuti xxxxxxxxxxxxxxxx ed xxxxxxxxxxxxxxxx sono condannati, in qualità di eredi di XXXXXXXX, al pagamento della somma di € 30.319,75 (45.479,62 - 15.159,87, pari a 1/3, cioè alla quota dell'erede deceduto, XXXXXXXX), oltre rivalutazione dalla data dell'indebita appropriazione, ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, nei limiti del valore dei beni ereditari inventariati.

10. Dispone la conversione del sequestro in pignoramento nei confronti di XXXXXXXX e di xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Assolve i convenuti xxxxx XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx XXXXXXXX e xxxxxxxx XXXXXXXX dagli addebiti formulati e dal danno contestato disponendo in loro favore l'inefficacia del sequestro e di tutti gli atti esecutivi dello stesso con l'obbligo per tutti gli enti pubblici e privati di compiere gli atti necessari al dissequestro dei beni.

12. In favore dei convenuti assolti e a carico della Regione Lazio sono liquidate in dispositivo le spese per diritti ed onorari di lite, sulla base dei valori medi delle tariffe per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 10.3.2014, n. 55, come

modificato dal DM 13 agosto 2022, n. 147, e in relazione alla quota di danno addebitata.

13. Alla soccombenza ed alla conseguente condanna dei Sig.ri XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX e della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79263 del Registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di XXXXXXXX;
- dichiara la contumacia del convenuto XXXXXXXX;
- accoglie la domanda proposta nei confronti dei

convenuti XXXXXXXX e XXXXXXXX e, per l'effetto, li condanna in solido al risarcimento, in favore della Regione Lazio e dell'Unione Europea, della somma € 309.749,65, con conversione del sequestro in pignoramento, oltre alla rivalutazione monetaria a far data dai singoli atti di appropriazione, nonché agli interessi legali dal deposito della presente pronuncia al soddisfo.

Nei rapporti interni fra i due convenuti XXXXXXXX risponde nei limiti della somma di € 49.725,51.

- condanna xxxxxxxxxxxx ed XXXXXXXX, in qualità di eredi di XXXXXXXX, al pagamento della somma di € 30.319,75, oltre rivalutazione oltre rivalutazione dalla data dell'indebita appropriazione, nei limiti del valore dei beni ereditari inventariati.

- assolve i convenuti xxxxxx XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXX;

- dispone nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXX l'inefficacia del sequestro e di tutti gli atti esecutivi dello stesso con obbligo per tutti gli enti pubblici e privati di compiere gli atti necessari al dissequestro dei beni.

- liquida, in favore dei suddetti convenuti assolti,

XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXX, a carico della Regione Lazio le spese per diritti ed onorari, sulla base dei valori medi per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. nell'importo di € 11.000 complessivi.

Al predetto importo vanno aggiunte le spese generali (15%), oltre IVA e CPA, come per legge.

Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei Sig.ri XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX e della Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXX segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,

supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

L'estensore	Il Presidente
Francesco Maffei	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno **17 dicembre 2024**

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **3.108,46 (tre milacentotto/46)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente